

**Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — ECC Couture/UAMI — Ball Wholesale (Culture)**

(Causa T-28/13)

(2013/C 79/45)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* ECC Couture BV (Oldenzaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.A.S.M. van Leent e I. de Jonge, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Ball Wholesale ApS (Billund, Danimarca)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 ottobre 2012, procedimento R 290/2012-1, nella misura in cui in tale decisione la ricorrente è soccombente ed è stata condannata alle spese del procedimento;
- dichiarare che la registrazione di marchio comunitario (CTM) n. 993 511 per il marchio figurativo «Culture» è valida per tutti i prodotti e i servizi che sono oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, ai sensi del disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, del Regolamento di procedura.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* registrazione internazionale con designazione dell'Unione europea del marchio figurativo «Culture» per prodotti delle classi 14, 18 e 25 — Marchio comunitario n. 993 511

*Titolare del marchio comunitario:* ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Ball Wholesale ApS

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo nazionale «CULTURE» per prodotti nelle classi 14, 25 e 26

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento parziale del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — AbbVie e a./EMA**

(Causa T-29/13)

(2013/C 79/46)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* AbbVie, Inc. (Wilmington, Stati Uniti); e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert, G. Berrisch, avvocati, e B. Kelly, solicitor)

*Convenuta:* Agenzia europea per i medicinali

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l'accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco; e
- condannare l'Agenzia europea per i medicinali a pagare tutte le spese di questo procedimento, incluse quelle delle ricorrenti.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso concerne una domanda di annullamento, conformemente al disposto dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l'accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza ed i loro diritti fondamentali alla tutela di informazioni commerciali riservate.
- 2) Secondo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'obbligo di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza.
- 3) Terzo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola il principio del legittimo affidamento.

4) Quarto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola la direttiva 2001/29/CE <sup>(1)</sup> sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, i diritti di proprietà fondamentali, compreso il diritto d'autore, nonché il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, nei limiti in cui l'accesso è consentito mediante la messa ad disposizione di una copia della documentazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

**Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)**

(Causa T-30/13)

(2013/C 79/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Memmler e S. Schulz)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 novembre 2012, nel procedimento R 731/2012-1;

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo, che contiene gli elementi denominativi «LIBERTE american blend», per prodotti della classe 34 — domanda di marchio comunitario n. 7 481 252

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Villiger Söhne GmbH

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo e il marchio figurativo che contengono gli elementi denominativi «La LIBERTAD», per prodotti delle classi 14 e 34

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea**

(Causa T-34/13)

(2013/C 79/48)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A Bartolini, V. Colcelli, e A. Formica, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

— la nota della DG Enterprise and Industry Directorate — General del 11.12.2012 Prot. N. 1687862;

— il Financial Audit Report n. S12.16817;

e, per quanto occorrer possa:

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 12.11.2012, avente ad oggetto «Pagamento mediante compensazione tra crediti della Commissione», con la quale la Commissione comunicava l'avvenuta compensazione del credito di 69 061,80 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione al contratto Take-it-Up (n. 245637) con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833;

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380282, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da Meta Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative (n. 245599), con il corrispondente debito, così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833;